

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0139/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'articolo 6, commi 4 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»).**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)), criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, diretti alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di cui al Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche.

Art. 2  
*(Ambiti territoriali di intervento)*

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi concernenti strutture ricettive turistiche, di cui all'articolo 1, localizzate nei Comuni montani, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche, nonché del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1982, n. 466/Pres. e dei decreti del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 9/Pres. e 1° luglio 2003, n. 240/Pres., recanti la ricognizione del territorio montano della Regione.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/2004, come modificato dall'articolo 6, comma 127, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)), viene data priorità ai Comuni montani della Regione il cui territorio è compreso, anche parzialmente, entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 3  
*(Durata dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti pluriennali di cui all'articolo 1 hanno una durata massima di dieci anni.

#### Art. 4

##### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. L'ente pubblico proprietario delle strutture ricettive turistiche presenta domanda per ottenere i finanziamenti alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dello stato dell'immobile recante la descrizione dell'iniziativa per la quale sono richiesti i finanziamenti, comprensiva del riferimento alle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, nonché evidenziante il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso;
- b) preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori, di arredi e di attrezzature;
- c) piano finanziario;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i seguenti fatti:
  - 1) proprietà dell'immobile;
  - 2) presentazione di eventuali altre domande di finanziamento e ottenimento di eventuali altri incentivi, per la medesima iniziativa.

#### Art. 5

##### *(Criteri di priorità)*

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorità riferiti alla tipologia di intervento prevalente nell'ambito dei progetti proposti:

- a) lavori di straordinaria manutenzione comprensivi di opere di adeguamento degli impianti alle normative prescritte in materia di antincendio, di impianti elettrici e di superamento delle barriere architettoniche;
- b) acquisto di arredi ed attrezzature da installare in strutture già adeguate alle normative di cui alla lettera a);
- c) altri lavori di ammodernamento, di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione;
- d) lavori di ampliamento.

2. Con riferimento alle priorità indicate al comma 1, nell'ambito di ciascuna tipologia, è data preferenza alle domande relative ad interventi per i quali l'ente richiedente ha già approvato il progetto preliminare.

3. In caso di parità nella graduatoria è data priorità alla domanda con data di ricevimento anteriore e, a parità di data, a quella recante numero di protocollo anteriore.

4. In caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso ente, è ammessa a finanziamento nell'ordine la prima domanda inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto dei finanziamenti a favore delle iniziative degli altri enti inseriti in graduatoria.

Art. 6  
*(Massimali di intervento)<sup>(1)</sup>*

1. L'ammontare massimo dei mutui è pari a 3 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i finanziamenti sono determinati applicando il limite di 3 milioni di euro.

---

(1) Articolo sostituito da art. 2, DPRReg. 23/5/2007, n. 0140/Pres. (B.U.R. 6/6/2007, n. 23).

Art. 7  
*(Spese ammissibili)*

1. Ai fini della determinazione dei finanziamenti, nella spesa ammissibile sono comprese le spese per le seguenti voci:

- a) lavori ed impianti;
- b) arredi ed attrezzature;
- c) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;
- d) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale 46/1986, articolo 8, comma 3 ed articolo 24 – Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche.

2. Nell'ipotesi di acquisto di arredi ed attrezzature, sono compresi nella spesa ammissibile, oltre alla spesa del materiale, anche quella relativa all'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili spese riguardanti beni soggetti a facile usura.

Art. 8  
*(Modalità di assegnazione dei finanziamenti)*

1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri di priorità di cui all'articolo 5, determina il riparto dei fondi disponibili e l'intensità dei finanziamenti.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili è data comunicazione scritta agli enti richiedenti.

3. I finanziamenti sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 9  
*(Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti)*

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti diretti alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti, l'ente richiedente è

tenuto a presentare alla Direzione provinciale dei lavori pubblici ovvero, nei casi previsti dalla legge, alla Commissione regionale dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai finanziamenti, il progetto preliminare dell'intervento, la deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo e l'atto di adesione dell'istituto mutuante.

1 bis. Nel caso del solo acquisto di arredi e attrezzature, oltre alla deliberazione esecutiva d'impegno ad assumere il mutuo e l'atto di adesione dell'istituto mutuante, l'ente richiedente è tenuto a presentare alla Direzione centrale attività produttive, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai finanziamenti, il preventivo dettagliato di spesa dell'intervento approvato dall'organo competente.<sup>(1)</sup>

1 ter. I termini di presentazione di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere prorogati su istanza motivata dell'ente richiedente.<sup>(1)</sup>

2. I finanziamenti sono concessi in misura annua costante con decreto del Direttore del Servizio competente sulla base del parere espresso dagli organi tecnici di cui al comma 1.

3. I finanziamenti sono erogati a seguito della presentazione del contratto definitivo di mutuo corredato del relativo piano di ammortamento, disponendo l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa semestrale.

4. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata dell'ente richiedente.

---

(1) Comma aggiunto da art. 3, DPR. 23/5/2007, n. 0140/Pres. (B.U.R. 6/6/2007, n. 23).

## Art. 10

### *(Rendicontazione della spesa)*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, l'ente beneficiario presenta, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei finanziamenti, la seguente documentazione:

- a) nel caso di enti pubblici di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modifiche:
  - 1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale i finanziamenti sono stati erogati, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
  - 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;
- b) nel caso di enti pubblici diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche:
  - 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

- 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
- 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dei finanziamenti, corredata di una dichiarazione dell'ente beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 11  
*(Vincolo di destinazione)*

1. Agli enti beneficiari è fatto obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili ed immobili oggetto dei finanziamenti per la durata di cinque anni. Il rispetto di detto obbligo è attestato annualmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a decorrere dalla data di ultimazione dell'iniziativa<sup>(1)</sup>.

---

(1) Aggiunte parole da art. 4, DPRReg. 23/5/2007, n. 0140/Pres. (B.U.R. 6/6/2007, n. 23).

Art. 12  
*(Norme transitorie e finali)*

1. Per l'anno 2005 le domande sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché rispondenti alle finalità e ai requisiti previsti. Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformità al presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 13  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.